



COMUNICATO UFFICIALE N. 417
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 236/A della F.I.G.C inerente le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica del Regolamento della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 31 L'iscrizione ai Campionati	Art. 31 L'iscrizione ai Campionati
<p>1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la modalità telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, e i Dipartimenti.</p> <p>2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:</p> <p>a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..</p> <p>b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;</p> <p>c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tassa associativa alla L.N.D.; 2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 3. Assicurazione tesserati; 4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione; <p>I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità</p>	<p>1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la modalità telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, e i Dipartimenti.</p> <p>2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:</p> <p>a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..</p> <p>b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;</p> <p>c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tassa associativa alla L.N.D.; 2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 3. Assicurazione tesserati; 4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione; <p>I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità</p>

stabiliti dai predetti Comitati Regionali e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a Cinque competente. Possono essere introdotte forme alternative di garanzia, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

stabiliti dai predetti Comitati Regionali e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a Cinque competente. Possono essere introdotte forme alternative di garanzia, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

e) Il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, attestanti di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente e recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.